

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
Prima Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dott.ssa Carlotta Calvosa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'udienza di discussione del 5.10.2016, nella causa iscritta nel R.G. al n.37711  
dell'anno 2014 promossa da:

....., in persona del legale rappresentante pro  
tempore,  
rappresentata e difesa dagli avv. R. Pessi e M. Santori, in virtù di procura alle liti  
a margine del ricorso introduttivo

Contro

I.N.P.G.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avv. B. E. Pontecorvo in virtù di procura alle liti in  
atti

E

in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avv. C. Eutizi, in virtù di procura generale alle liti in  
atti

**Fatto e ragioni della decisione**

Con ricorso depositato in data 17.11.2014, la .....  
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 7687/14, notificatole



l'8.10.2014, con il quale le si ingiungeva di pagare all'INPGI la somma di € 63.081, oltre accessori e spese legali, a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali per il periodo 1.10.2008-30.9.2013, in riferimento al rapporto di lavoro intercorso con il giornalista Ingrati e sulla base delle risultanze del verbale di accertamento ispettivo conclusosi il 15.11.2013.

A sostegno dell'opposizione, la [redacted] ha dedotto che [redacted] aveva ottenuto il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento dei 18 mesi di pratica giornalistica con decorrenza 1.10.2011 e che, in ogni caso, nello svolgimento delle sua mansioni, non aveva prestato attività lavorativa di natura giornalistica.

Inoltre, dedotto di aver regolarmente provveduto al versamento contributivo al creditore apparente [redacted], ha chiesto il trasferimento dei contributi versati da tale ultimo Ente all'INPGI o, in subordine, la condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto a tale titolo percepito.

Si è costituito in giudizio l'INPGI, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.

Si è costituito in giudizio altresì l' [redacted] che ha chiesto rigettarsi la domanda di trasferimento dei contributi, formulata in via subordinata da parte opponente; in subordine, dichiararsi non dovuti gli interessi sulle somme versate.

Assunta la prova per testi e autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza letta pubblicamente e depositata in via telematica.

L'opposizione è infondata e dev'essere respinta.



Premesso che, com'è noto, con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, che involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore con la domanda monitoria, ne consegue che l'opponente è solo formalmente ricorrente, mentre rimane nella posizione sostanziale di convenuto rispetto alla pretesa azionata con la domanda monitoria dal creditore, ricorrente in senso sostanziale.

Ne consegue altresì che l'onere probatorio risulta ripartito secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., incombendo sul creditore opposto (nella fattispecie, l'INPGI), l'onere della prova dei fatti costitutivi del proprio diritto.

Con particolare riferimento alla materia in esame, l'obbligo contributivo in favore dell'INPGI sorge, a carico del datore di lavoro, ogni qual volta vi sia stata l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, avente ad oggetto attività di natura giornalistica, con un soggetto in possesso dello status di giornalista professionista, pubblicista o praticante, anche a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata.

A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che: *“Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione”* (Cass., Sez. L., Sentenza n. 1853 del 01/02/2016).



Se ne desume che l'attività giornalistica presuppone un'opera di mediazione intellettuale tra il mero dato oggettivo della notizia e la sua diffusione, anche in termini di valutazione (da parte del giornalista) della rilevanza del dato che si trasmette e di tempestività.

Nella presente controversia, è, pertanto, onere dell'INPGI dimostrare che Ingrati, in qualità di giornalista, abbia svolto attività (per l'appunto) di natura giornalistica alle dipendenze della

In primo luogo, dunque, si osserva come non sia contestata tra le parti la natura subordinata del rapporto di lavoro con

Lo *status* professionale di giornalista di quest'ultimo, poi, emerge inconfutabilmente dal provvedimento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti del 9.4.2013, ove testualmente risulta la qualifica del medesimo in termini di "*giornalista pubblicitista ..., iscritto dal 13.4.2006*", la cui attività, già per il periodo 2006-2008, "*integra ... gli elementi tipici dell'esercizio della professione giornalistica*", con conseguente sua iscrizione "*nel registro dei Praticanti con decorrenza convenzionale ... dall'1 ottobre 2011*".

La natura giornalistica dell'attività svolta, in qualità di responsabile dell'ufficio stampa nel settore giovanile e scolastico della , infine, è stata adeguatamente dimostrata dall'INPGI all'esito dell'espletata istruttoria testimoniale.

Sul punto, risulta decisiva, per la sua completezza, precisione ed assoluta attendibilità, la deposizione della teste , a diretta conoscenza dei fatti





contemporaneamente, segretario federale che, per sua stessa ammissione, all'epoca, non aveva un proprio ufficio presso il settore giovanile che non visitava nemmeno quotidianamente e della teste [redacted], dipendente della [redacted] presso l'ufficio stampa e relazioni con l'estero, con ufficio in via Allegri (e non in via Po, come l' [redacted]), entrambi, dunque, evidentemente, a scarsa conoscenza dei fatti di causa.

Dalla valutazione complessiva delle risultanze emergenti dalle dichiarazioni dei testi escussi, quindi, può ritenersi adeguatamente provato che [redacted] abbia svolto per l'opponente un'attività lavorativa subordinata con i connotati tipici dell'attività giornalistica, consistente, nel reperimento, selezione, elaborazione delle notizie su argomenti relativi all'attività del settore giovanile e scolastico della [redacted] da comunicare e diffondere attraverso i mezzi di comunicazione ad una generalità di destinatari nella qualità di responsabile dell'ufficio stampa. Ne discende che legittimamente l'INPGI ha proposto la domanda monitoria relativa ai contributi previdenziali omessi nel periodo contestato (2008-2013).

La l [redacted] ha, inoltre, dedotto di aver versato i contributi dovuti in favore di Ingrati all'Inps (creditore apparente) ed ha chiesto il trasferimento delle somme già versate all'Istituto, all'INPGI.

Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità più recente ha chiarito che *"In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l' [redacted] anziché con l'INPGI, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non*



può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione" (Cass., Sez. L., Sentenza n. 12897 del 22/06/2016).

Ne consegue anche l'obbligo a carico della federazione opponente di corrispondere altresì la somma aggiuntiva dovuta a titolo di sanzione.

Nella specie appare difficilmente compatibile con la scusabilità dell'errore, la circostanza che, per il periodo immediatamente precedente (2006-2008), l'INPGI avesse già rilevato un'omissione contributiva analoga in relazione all'attività dell' sfociata nell'emissione di un analogo D.I. (n. 9867/11).

Deve, dunque, escludersi l'applicabilità all'INPGI dell'art. 116 c. 20 della L. 388/00, che prevede la trasferibilità diretta all'ente previdenziale competente, senza sanzioni, dei contributi versati all'ente previdenziale creditore apparente.

In conclusione, la ha solo il diritto di ripetere i contributi già versati all'INPS per la posizione dell'Ingrati.

Alla luce di quanto osservato, il ricorso deve essere respinto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, di cui deve dichiararsi l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della opponente, mentre possono essere compensate nei confronti di

P. Q. M.

Rigetta l'opposizione proposta e ogni altra domanda e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 7687/14, di cui dichiara l'esecutorietà;



condanna la \_\_\_\_\_ al pagamento delle spese di lite in favore di INPGI liquidate  
in € 3000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Compensa le spese di lite tra l'opponente e l'\_\_\_\_\_.

Roma, 5.10.2016

Il Giudice

